

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
MARINA MERCANTILE

XCV.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		MANCINI ANTONIO . . . . .	932
PRESIDENTE . . . . .	928	MARCHESI . . . . .	932
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		RAIA . . . . .	933
Modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati (4652) . . . . .	928	<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	928, 929, 930	CANESTRARI ed altri: Autorizzazione alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale a concedere prestiti e sussidi al personale di ruolo ed ai pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (482);	
BELCI . . . . .	930	AMADEI GIUSEPPE: Utilizzazione dei fondi della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche a favore del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e modalità per la liquidazione degli assegni integrativi (1996)	934
CALVARESI . . . . .	929	PRESIDENTE . . . . .	934
DE CAPUA . . . . .	929	DE CAPUA, <i>Relatore</i> . . . . .	934
FRANCO RAFFAELE . . . . .	929	MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	934
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	929, 930	<b>Votazione segreta:</b>	
SINESIO . . . . .	928	PRESIDENTE . . . . .	934
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>			
COLLEONI ed altri: Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle ferrovie secondarie gestito in regime di concessione (4438) . . . . .	931		
PRESIDENTE . . . . .	931, 932, 933		
BELCI . . . . .	932		
DE CAPUA . . . . .	932		
FORTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	931, 933		
LUCCHI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i> . . . . .	933		

---

**La seduta comincia alle 11.**

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione della proposta di legge 4438, all'ordine del giorno della riunione odierna, il deputato Raja Vito sostituisce il deputato Gatto Vincenzo.

### Discussione del disegno di legge: Modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati (4652).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comuni e nuclei abitati », n. 4652.

La V Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta di ieri.

Su questo provvedimento riferirò io stesso.

Nella seduta del 23 marzo 1966, la X Commissione ha approvato, in sede legislativa, il provvedimento relativo all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati. Tale provvedimento — divenuto poi legge 20 maggio 1966, n. 388, prorogava a tutto il 1966 le disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, che già in precedenza erano state via via prorogate, con modifiche ed integrazioni, negli anni 1954, 1956 e 1959.

Con detta legge n. 2529 e con le successive, il Parlamento ha messo a disposizione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici fondi per complessivi 18 miliardi e 100 milioni di lire, con i quali sono già stati realizzati 11.000 collegamenti telefonici, mentre altri 593 collegamenti saranno ultimati entro il corrente esercizio.

I colleghi ricorderanno che, con l'ultima legge 20 maggio 1966, n. 368, sono stati stanziati 1 miliardo e 200 milioni, pari all'importo utile per circa 700 collegamenti.

Ricorderanno, altresì, che lo schema di disegno di legge prevedeva uno stanziamento di 6 miliardi di lire, utilizzabili in tre esercizi finanziari, con il quale si sarebbe potuto provvedere a circa 3.500 località, ma che la Commissione bilancio, autorizzò la spesa limitatamente all'esercizio finanziario 1966 e solo per detta somma di lire 1 miliardo e 200 milioni.

Il disegno di legge al nostro esame — per il quale esprimo un ringraziamento sentito al Governo, che se n'è reso promotore per il tramite del signor Ministro delle poste e delle telecomunicazioni — mentre proroga agli anni finanziari 1968, 1969 e 1970 le disposizioni che ho richiamato all'attenzione della Commissione, reca un'importante innovazione: l'estensione del beneficio del telefono, a totale carico dello Stato, alle zone definite montane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni; inoltre, sancisce, all'articolo 3, che i due terzi dei fondi stanziati vengono destinati alle frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale e delle isole, e ciò in considerazione dell'attuale depressione economica in cui versano quelle regioni.

Con questa legge si presume di portare finalmente il beneficio del telefono ad oltre 2.800 località, in tre anni.

All'inizio, mi sono richiamato al dibattito intenso e responsabile che si ebbe in questa Commissione il 23 marzo 1966: quel dibattito espresse senza veli il disappunto di noi tutti per il fatto che si andava ad approvare un provvedimento che si risolveva in una proroga pura e semplice, senza tener conto della necessità di arrivare all'emanazione di norme nuove, più agili e più larghe, intese ad estendere quanto più possibile il beneficio del telefono, senza i limiti previsti e abolendo o, almeno, riducendo la distanza dal più vicino posto telefonico pubblico esistente e il numero degli abitanti.

Mossi a questo fine, noi sottoponemmo all'attenzione del Governo un ordine del giorno con il quale il Governo veniva impegnato a reperire i fondi necessari, al fine di perseguire la maggiore capillarizzazione possibile del servizio telefonico, particolarmente nelle campagne e a far sì che questo obiettivo venisse raggiunto entro il 1968.

In presenza oggi di questo disegno di legge che, come è espressamente detto nella relazione ministeriale che lo accompagna, prende le mosse da quel nostro ordine del giorno, noi non possiamo che approvarlo sollecitamente, sapendo di assolvere così ad un nostro responsabile impegno, altamente sociale e vivamente sollecitato dalle popolazioni che abbiamo l'onore di rappresentare: approvandolo avremo aggiunto un altro titolo di merito nei confronti delle vive attese per l'elevazione morale e sociale del nostro paese.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SINESIO. A nome dei colleghi del mio gruppo, io non posso che ringraziarla, signor

Presidente, della relazione così ampia e precisa sul provvedimento che ritengo sollecitamente questa mattina la nostra Commissione approverà. Desidero inoltre ringraziare il Governo che si è mostrato sensibile ad un problema così importante e, facendo riferimento ad un ordine del giorno della nostra Commissione, ha presentato sollecitamente questo provvedimento che verrà incontro alle necessità di tante popolazioni.

Non posso pertanto che chiedere agli onorevoli colleghi una sollecita approvazione di questo provvedimento.

CALVARESI. Come già detto altre volte, la nostra parte è in linea di massima favorevole al provvedimento.

Desidero soltanto fare alcune osservazioni in merito all'articolo 3, dove si dice che i due terzi delle somme stanziare sono destinate all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, ecc. Ora, a me pare che lo stanziamento previsto sia insufficiente data la complessità e l'estensione di queste zone.

Ritengo pertanto che la percentuale debba essere aumentata e portata all'80 per cento: in queste zone esistono delle situazioni economiche difficili e minori possibilità di collegamento.

L'altra questione su cui esprimo delle perplessità è l'ultimo comma dell'articolo 3, che dice: « Il piano dei lavori è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione ». Considerata la rilevanza che nei piccoli centri ha questo piano di collegamenti telefonici e poiché sarà necessario adottare dei criteri di priorità nelle scelte, io propongo che venga sentita anche una commissione parlamentare, composta di cinque deputati e cinque senatori: noi sappiamo l'importanza che il collegamento telefonico ha nei piccoli paesi, anche ai fini elettorali.

Le località che sarà possibile collegare con la legge in esame sono 2.800. Ora, noi non abbiamo precisi dati in proposito, ma riteniamo che le località da collegare siano molte di più. Si rende, quindi, necessario trovare un sistema per evitare discriminazioni e, appunto per questo, noi proponiamo una commissione parlamentare. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di sottoporre il piano alla X Commissione della Camera ed alla VII del Senato.

DE CAPUA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare il Governo di essere stato così sensibile a questo problema. Quindici anni fa, io iniziai la mia attività

parlamentare proprio con il collegamento telefonico delle frazioni del mio capoluogo, che apportò tanti benefici a quelle popolazioni. Mi associo quindi all'onorevole Sinesio nell'esprimere un plauso al Governo.

Detto questo, vorrei pregare i colleghi di parte comunista di non insistere nella loro proposta di sottoporre il piano dei lavori ad una Commissione parlamentare apposita o, quanto meno, alla X Commissione della Camera e alla VII Commissione del Senato: essa servirebbe solo a ritardare gli interventi governativi. Posso assicurare che, per quel che mi consta, molte pratiche relative a collegamenti telefonici di frazioni e località agricole distanti dai centri abitati sono già pronte al Ministero delle poste, e non possono essere attuate unicamente per mancanza di fondi.

Io comprendo lo spirito della proposta dell'onorevole Calvaresi; mi auguro, però, che egli — sempre così sensibile ai motivi di opportunità — la ritiri, a meno che la parte comunista non intenda riferirsi soltanto alle pratiche future, da impostare *ex novo*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Personalmente raccomando l'approvazione del disegno di legge così com'è.

Innanzitutto, prego di non insistere per la modifica delle proporzioni delle somme da assegnare, perché a me sembra che per l'Italia meridionale i due terzi della somma siano sufficienti. Eventualmente, la modifica potrebbe essere quella di dire: « almeno i due terzi ». Non vorrei che si creassero situazioni tali, per cui dei fondi finissero per rimanere inutilizzati. L'aggiunta eventuale della parola « almeno » consentirebbe di effettuare i necessari spostamenti, senza venir meno al dovere di impiegare almeno i due terzi delle somme stanziare nell'Italia meridionale.

Per quanto riguarda la seconda modifica proposta — di far intervenire il Parlamento, cioè, nell'approvazione del piano — io vorrei pregare di non insistere, perché si creerebbe una commistione di responsabilità che non gioverebbe al Parlamento e che, oltretutto, finirebbe per ritardare le pratiche. Io, per altro, prendo impegno a far conoscere alla X Commissione le direttive per la formulazione del programma, cioè i criteri di priorità.

FRANCO RAFFAELE. Io vorrei insistere per l'inclusione anche del centro-nord, richiamando espressamente la apposita legge, come si è fatto per il meridione. Anche nel nord,

infatti, esistono purtroppo centri poveri, che non devono essere dimenticati.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Proprio per questo pregavo l'onorevole Calvaresi di non imporre dei limiti troppo rigidi.

PRESIDENTE. Onorevole Franco Raffaele, le faccio notare che l'articolo 3 parla di « collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonché delle zone definite montane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991; e successive modificazioni ». Ossia, sono comprese nei benefici della legge, non solo le frazioni e i nuclei abitati dell'Italia meridionale, ma anche quelli di tutto il resto del paese.

BELCI. Richiamare la legge non serve a nulla, perché la legge non definisce quali siano le aree.

PRESIDENTE. L'onorevole Belci ha ricordato un particolare importante: non è la legge che delimita le aree, ma è il decreto interministeriale.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Se non volete rendere la legge inoperante, lasciatela così com'è, premettendo tutto al più, come io ho suggerito, la parola: « almeno » al secondo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto il 1970 con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

#### ART. 2.

Gli impianti dei collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, vengono eseguiti nelle località che risultino

in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo stesso dietro domanda da presentarsi dai comuni interessati.

Gli impianti di cui al precedente comma vengono altresì eseguiti in quelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia stata presentata la relativa domanda nei termini fissati dall'articolo 2 primo comma, della legge 20 maggio 1966, n. 368.

Nelle località per le quali sia stata accettata anteriormente allentrata in vigore della legge 20 maggio 1966, n. 368, l'esistenza dei prescritti requisiti i collegamenti telefonici verranno effettuati prescindendo dalla presentazione della domanda.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con apposita convenzione, può affidare alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli adempimenti relativi all'applicazione della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

#### ART. 3.

Per l'esecuzione degli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a stanziare la somma di lire 1.200 milioni nell'anno finanziario 1968 e di lire 1.800 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970.

I due terzi delle somme stanziata a norma del presente articolo sono destinati all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia Meridionale, nelle zone dichiarate economicamente depresse nonché delle zone definite montane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Il piano dei lavori è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Il Governo propone di premettere al secondo comma la parola: « almeno ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, come risulta modificato dall'emendamento approvato:

#### ART. 3.

Per l'esecuzione degli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Azienda di

Stato per i servizi telefonici è autorizzata a stanziare la somma di lire 1.200 milioni nell'anno finanziario 1968 e di lire 1.800 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970.

Almeno i due terzi delle somme stanziate a norma del presente articolo sono destinati all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonché delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Il piano dei lavori è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

#### ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per la quota relativa all'anno finanziario 1968, si provvede: per lire 800 milioni, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; per lire 290 milioni e per lire 110 milioni con riduzione degli stanziamenti, rispettivamente, dei capitoli n. 191 e n. 198 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda stessa per l'anno 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Colleoni ed altri: Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle ferrovie secondarie gestite in regime di concessione (4438).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colleoni, Biaggi Nullo, Vicentini, Rampa, Di Vagno, Belotti, Helfer,

Zanibelli, Baldani Guerra, De Pascalis, Savoldi, Usvardi, Franceschini, Mussa Ivaldi Vercelli, Longoni, Fada: « Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle ferrovie secondarie gestite in regime di concessione » (4438).

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, a condizione che l'articolo 2 sia modificato nel senso di sostituire le parole « purché non siano state compilate le relative graduatorie » con le altre « purché non siano iniziate le procedure di esame ».

L'onorevole Fortini ha facoltà di svolgere la relazione.

FORTINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge del collega Colleoni ed altri è diretta a consentire l'ammissione nei concorsi delle ferrovie dello Stato del personale che viene esonerato dalle ferrovie secondarie gestite in regime di concessione, in dipendenza della soppressione di linee anti economiche ed a scarso traffico.

È previsto, all'articolo 1, un minimo di anzianità di almeno 5 anni di effettivo servizio; è prevista all'articolo 2 la possibilità di presentare domanda per partecipare ai concorsi in via di espletamento, purché non siano state compilate le relative graduatorie. L'articolo 3 stabilisce che gli agenti provenienti dalle società concessionarie sono iscritti al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato; è anche previsto, conseguentemente, il trasferimento delle riserve matematiche degli iscritti al fondo speciale del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Inoltre, è previsto che il servizio prestato presso le società concessionarie anteriormente alla data di inquadramento presso le ferrovie dello Stato, è utile ai fini della cessazione dal servizio, sia *ope legis*, sia a domanda.

L'articolo 4 dispone che la legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Nulla avrei da osservare in ordine all'opportunità delle norme proposte che, come leggesi dalla relazione degli onorevoli colleghi proponenti, sono intese, fra l'altro, al soddisfacimento delle esigenze di numeroso personale che sarebbe opportuno non disperdere per la sua preparazione e capacità tecnica.

Riterrei, però, necessaria una modificazione dell'articolo 2, sia per ragioni di principio, sia perché potrebbero essere in via di

espletamento concorsi, non solo per titoli, ma anche per esami. Dello stesso avviso è la I Commissione ed anche il primo firmatario della proposta di legge, onorevole Colleoni, che ha presentato una nuova norma che dovrebbe sostituire quella contenuta nell'articolo.

Esprimo quindi parere favorevole alla proposta in esame, nonché alle modifiche suggerite dall'onorevole Colleoni.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**MARCHESI.** Molto brevemente, signor Presidente. Le categorie interessate gradirebbero dei miglioramenti del provvedimento ed a questi miglioramenti, mi pare, che si siano dichiarati favorevoli tutti i sindacati.

I colleghi Gatto Vincenzo e Raja, facendosi interpreti di tali richieste hanno presentato due emendamenti: uno all'articolo 1 ed un altro all'articolo 2.

Per quanto concerne, l'articolo 1, essi intendono proporre la sua sostituzione con il seguente altro:

« In deroga alla legge 26 marzo 1958, n. 425, riguardante lo stato giuridico dei dipendenti delle ferrovie dello Stato, il personale delle ferrovie in concessione che, a seguito della trasformazione del servizio ferroviario, non può essere esonerato per limiti di età o collocato in quiescenza anticipata secondo il disposto delle norme in vigore che regolano la categoria, purché abbia almeno due anni di servizio effettivo è immesso nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato, previa partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione retribuiti ed il superamento di speciali esami attitudinali, senza limitazione di età ».

A noi sembra che questa formulazione dia maggiori possibilità agli ex dipendenti delle ferrovie concessionarie di essere immessi nei ruoli delle ferrovie dello Stato e quindi ci associamo alla proposta dei colleghi del PSIUP.

L'approvazione di tale articolo sostitutivo renderebbe superfluo l'articolo 2 della proposta di legge. Da qui la proposta degli onorevoli Gatto Vincenzo e Raja e nostra di sopprimere l'articolo 2.

**DE CAPUA.** Io, signor Presidente, parlo a titolo personale, in quanto non conosco il pensiero dei colleghi della mia parte, però l'onorevole Marchesi mi deve consentire di dire che la proposta, sua e degli onorevoli Gatto e Raja, mi pone di fronte, quanto meno, ad un interrogativo e, cioè, prima di dare

l'assenso alla sua proposta, dovrei conoscere il numero dei beneficiari. Ad ogni modo, a mio parere, quello che è essenziale e di venire incontro a questo personale con l'esclusione del limite di età: per il resto, si tratta di personale composto, come ritengo sia, da operai qualificati, sicché non dovrebbe avere alcun timore ad affrontare un concorso, perché partirebbe senz'altro avvantaggiato nei confronti delle nuove leve.

D'altra parte, il Governo deve sapere che impegno finanziario prende con questo assorbimento: se i proponenti mi potessero fornire i dati relativi allora voterei con cognizione; altrimenti debbo dichiarare che, nell'incertezza, voterò contro l'emendamento che è stato presentato.

**BELCI.** Signor Presidente, io vorrei fare due osservazioni sugli emendamenti dei deputati del PSIUP, fatti propri anche dal gruppo comunista.

Innanzitutto, a me sembra che questi emendamenti trasformino completamente la natura della proposta di legge, da ammissione ai concorsi indetti dalle ferrovie dello Stato ad immissione nei ruoli dell'Azienda di Stato, per forza di legge. A questo punto, mi sembra che si dovrebbe prevedere la copertura dei nuovi maggiori oneri automaticamente addossati all'Azienda ferroviaria.

Di conseguenza, la proposta di legge dovrebbe ritornare alla Commissione bilancio per il parere. Dico di più. Essa dovrebbe ritornare anche alla Commissione affari costituzionali, perché si esprima relativamente ai requisiti con i quali immettere direttamente, per forza di legge, questo personale nei ruoli delle ferrovie.

Mi permetto, dunque, di richiamare l'attenzione dei presentatori degli emendamenti su queste complicazioni: temo che, nel desiderio di garantire questo personale nel modo più totale, noi, in effetti, finiamo per danneggiarlo, impedendogli di partecipare ai concorsi indetti delle ferrovie dello Stato.

Per questi motivi, mi dichiaro contrario all'emendamento.

**MANCINI ANTONIO.** Signor Presidente, per garantire gli interessi di questi dipendenti, senza atto iniquo, io vorrei suggerire di approvare pure l'emendamento, modificandolo però nel senso di prevedere l'ammissione senza limiti d'età, ma a condizione che al momento dell'assunzione gli interessati non abbiano superato l'età massima prevista dagli ordinamenti ferroviari: diversamente, con questa ammissione abnorme, si creerebbe per

i beneficiari una condizione più vantaggiosa che per i dipendenti dell'Azienda ferroviaria.

Per altro, se si dovesse accogliere questo emendamento, allora sarebbe anche opportuno ridurre, da cinque a due anni, il periodo di servizio minimo richiesto, in modo di dare all'Amministrazione ferroviaria personale ancora efficiente ai fini del servizio da svolgere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FORTINI, *Relatore*. Io ritengo che si potrebbe mantenere l'articolo 1 nel testo originario, limitandosi a ridurre, da cinque a due anni, la durata minima di servizio richiesta.

LUCCHI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Io sono contrario all'emendamento proposto dagli onorevoli Gatto Vincenzo e Raia per i seguenti motivi. Non è prevedibile la spesa che dovrebbe sostenere il Ministero per i corsi di riqualificazione retribuiti. Non vengono, poi, specificati gli esami da superare alla fine di questi corsi.

Il Governo, inoltre, non è, oggi come oggi, in grado di dire quanti siano i posti copribili secondo le piante organiche, in quanto il provvedimento in esame non esaurirà in una sola volta la sua portata, ma evidentemente avrà vigore fino alla cessazione di tutte le ferrovie in concessione.

Per tutti questi motivi, il Governo esprime parere contrario agli emendamenti Gatto Vincenzo e Raia.

Per quanto riguarda l'articolo 1 del progetto di legge, il Governo si rimette alla Commissione, ricordando però che l'esclusione di ogni limite d'età finirebbe per far ammettere in ruolo lavoratori che magari sono alla vigilia del pensionamento. Il Ministro suggerirebbe, almeno il limite dei 45 anni di età, che è già un'età abbastanza elevata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« In deroga alla legge 26 marzo 1958, n. 425, riguardante lo stato giuridico dei dipendenti delle ferrovie dello Stato, il personale delle ferrovie in concessione che, a seguito della trasformazione del servizio ferroviario, non può essere esonerato per limiti di età o collocato in quiescenza anticipata secondo il disposto delle norme in vigore che regolano la categoria, purché abbia almeno cinque anni di servizio effettivo è ammesso ai concorsi delle ferrovie dello Stato senza limitazioni di età ».

I deputati Gatto Vincenzo e Raia propongono, come ha preannunciato l'onorevole Marchesi nel suo intervento nella discussione generale, di sostituire l'ultima parte — dalle parole: « purché abbia almeno », alla fine — con la seguente altra: « purché abbia almeno due anni di servizio effettivo è ammesso nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato, previa partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione retribuiti ed il superamento di speciali esami attitudinali, senza limitazioni di età ».

A sua volta, il Relatore propone di sostituire le parole: « almeno cinque anni di servizio effettivo », con le altre: « almeno due anni di servizio effettivo ».

Onorevole Raia, insiste nel suo emendamento, non accettato dal Governo né dal relatore ?

RAIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo degli onorevoli Raia e Gatto Vincenzo, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore: sostituire le parole: « almeno cinque anni di servizio effettivo », con le altre: « almeno due anni di servizio effettivo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, con l'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

#### ART. 1.

In deroga alla legge 26 marzo 1958, n. 425, riguardante lo stato giuridico dei dipendenti delle ferrovie dello Stato, il personale delle ferrovie in concessione che, a seguito della trasformazione del servizio ferroviario, non può essere esonerato per limiti di età o collocato in quiescenza anticipata secondo il disposto delle norme in vigore che regolano la categoria, purché abbia almeno due anni di servizio effettivo è ammesso ai concorsi delle ferrovie dello Stato senza limitazioni di età.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato a domani mattina.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Canestrari ed altri: Autorizzazione alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale a concedere prestiti e sussidi al personale di ruolo ed ai pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (482); Amadei Giuseppe: Utilizzazione dei fondi della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche a favore del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e modalità per la liquidazione degli assegni integrativi (1996).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Canestrari, Prearo, Scalia, Isgrò, Cengarle, Toros, Armato, Mancini Antonio e Bianchi Gerardo: « Autorizzazione alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale a concedere prestiti e sussidi al personale di ruolo ed ai pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (482); e del deputato Amadei Giuseppe: « Utilizzazione dei fondi della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche a favore del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e modalità per la liquidazione degli assegni integrativi » (1996).

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero far presente che la materia trattata dalle due proposte di legge all'ordine del giorno è presa in considerazione nello schema di stralcio del disegno di legge di riforma del Ministero delle poste, che è attualmente all'esame del Comitato ristretto nominato dalla I e dalla X Commissione. Propongo, pertanto, di accantonare l'esame delle due proposte di legge, in attesa delle decisioni definitive sul progetto stralcio.

DE CAPUA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel mentre confermo il mio parere favorevole all'approvazione delle due proposte di legge in esame, come già ebbi modo di affermare in sede referente, desidero

precisare che non ho nulla in contrario alla richiesta formulata dall'onorevole Sottosegretario e che, pertanto, mi associo alle sue considerazioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati » (4652).

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alba, Amodio, Belci, Bigi, Calvaresi, Capugni, Cavallaro Nicola, D'Ambrosio, De Capua, Fortini, Franco Raffaele, Giachini, Golinelli, Macchiavelli, Mancini Antonio, Marchesi, Pirastu, Raia, Reale Giuseppe, Sammartino, Sinesio, Veronesi e Vincelli.

**La seduta termina alle 11,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO